



COMUNE DI PALERMO

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

PARTE I – ORGANIZZAZIONE

**ALLEGATO N. 12 – DISCIPLINA SULL'ISTITUZIONE E
FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE (O.I.V.) DEL COMUNE DI PALERMO**

Area della Direzione Generale e Programmazione Strategica

Testo adottato con deliberazione di G.C. n. 28 del 14/02/2025

Articolo 1

Istituzione dell'Organismo indipendente di valutazione (O.I.V.)

1. Il presente documento – parte integrante della Parte I – Organizzazione del R.U.S. – disciplina, in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 150/2009 e ss.mm. ii., dal DPR n. 105/2016 e dal D.M. per la Pubblica Amministrazione del 06/08/2020, successivamente modificato dal D.M. del 07/08/2023, l'istituzione, le attività e le modalità di funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV)

Articolo 2

Composizione, nomina e requisiti professionali dei componenti dell'OIV

1. L'OIV è un organo collegiale composto da tre componenti esterni all'Amministrazione, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti in modo tale da garantire l'equilibrio di genere e la necessaria presenza al suo interno di conoscenze teorico-pratiche nei campi del management, della pianificazione e controllo di gestione e della misurazione e valutazione della performance delle strutture e del personale.

2. La nomina dei componenti è effettuata dal Sindaco attraverso la valutazione comparativa dei curricula presentati dai soggetti che, previo avviso pubblico, abbiano fatto istanza all'Amministrazione e che siano iscritti - da almeno 6 mesi - nell'Elenco Nazionale istituito in attuazione dell'art. 6, commi 3 e 4 del DPR 105/2016, e pertanto siano in possesso dei seguenti requisiti professionali:

- a) Diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;
- b) comprovata ed apprezzabile esperienza professionale di almeno 5 anni maturata nei 10 anni precedenti alla data dell'istanza di iscrizione presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management.

3. La funzione di Presidente dell'OIV è attribuita dal Sindaco contestualmente alla nomina di componente, a soggetto iscritto nella fascia professionale 3 come previsto dall' art. 7 comma 6 del D.M. del 06/08/2020, come modificato dal D.M. del 07/08/2023, in quanto il Comune di Palermo rientra nelle previsioni di cui al medesimo articolo comma 6, lettera a) dello stesso decreto (> di 1000 dipendenti alla data del 31/12 dell'anno precedente).

4. Nei casi di vacanza, assenza o impedimento di uno dei componenti, l’O.I.V. è validamente costituito da due soli membri.
- 5.. L’O.I.V. decide e adotta le sue valutazioni a maggioranza; in tutti i casi di parità prevale il voto del Presidente.
6. Le riunioni sono convocate dal Presidente e sono valide se sono presenti almeno due componenti. Alle riunioni possono partecipare – su richiesta dell’O.I.V. – i Dirigenti di volta in volta interessati.
7. L’incarico di componente dell’O.I.V. non determina l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato.
8. L’incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’art. 2 lett. a) e lett. c) del D.M del 06/08/2020 - come modificato dal D.M. del 07/08/2023, ovvero in caso di cancellazione dall’Elenco nazionale - ovvero in esito alle verifiche di cui all’art. 3 comma 4 ovvero per il superamento dei limiti di cui all’art. 8 del medesimo D.M.

Articolo 3

Cause di inconferibilità e incompatibilità

A. Possono essere nominati componenti dell’O.I.V. cittadini italiani e cittadini dell’Unione Europea che godono dei diritti civili e politici e siano in possesso dei requisiti generali e di integrità previsti dall’art. 2 del D.M. 06/08/2020 come successivamente modificato dal D.M. del 07/08/2023, ovvero:

1. non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ambiente, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
2. non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 136 del 13/08/2010, salvi gli effetti della riabilitazione;
3. non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
4. non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;

5. non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato.

Le cause di esclusione di cui ai punti 1 e 4 operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale salvo il caso dell'estinzione del reato.

B. Non possono inoltre essere nominati componenti dell'OIV soggetti che:

- 1 siano stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- 2 rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina;
- 3 siano dipendenti dell'Amministrazione Comunale;
- 4 abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio nell'amministrazione, o con il vertice politico-amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico amministrativo
- 5 siano responsabili della prevenzione della corruzione presso questa Amministrazione
- 6 si trovino, nei confronti del Comune di Palermo, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- 7 siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera il Comune;
- 8 abbiano svolto, non episodicamente, attività professionale in favore o contro l'amministrazione precedente;
- 9 siano revisori dei conti presso il Comune precedente;
- 10 Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 8, comma 3 del D.M. del 06/08/2020 come successivamente modificato dal D.M. del 07/08/2023 ciascun soggetto iscritto nell'Elenco Nazionale ed in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di 12. Nel caso in cui 2 di essi siano svolti in Amministrazioni con più di 1000 dipendenti il numero massimo è ridotto a 4.

Gli iscritti dipendenti delle Pubbliche amministrazioni possono appartenere a più OIV in ogni caso nel numero massimo di 3.

Articolo 4

Compenso e durata

1. Per l'esecuzione dell'incarico sarà corrisposto un compenso onnicomprensivo annuo lordo, al netto di IVA ed eventuali oneri previdenziali a carico dell'Ente pari a:
 - ❖ € 20.737,50 - Presidente
 - ❖ € 13.825,00 - Componenti effettivi
2. Il diritto alla corresponsione del compenso avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico e sarà erogato semestralmente, previa presentazione di idonea relazione comprovante l'avvenuto svolgimento delle attività previste;
3. L'incarico di Presidente/Componente dell'OIV ha durata triennale, non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura selettiva pubblica.

Articolo 5

Decadenza, revoca e sostituzione

1. La scadenza del mandato sindacale non comporta la decadenza dall'incarico di componente dell'OIV.
2. I componenti dell'OIV decadono per cause naturali, per il verificarsi di una delle cause d'incompatibilità previste dall'art. 2 della presente disciplina ovvero in caso di cancellazione dall'Elenco nazionale – ovvero in esito alle verifiche di cui all'art. 3 comma 4 ovvero per il superamento dei limiti di cui all'art. 8.
3. Nel caso in cui un componente dell'O.I.V. intenda rassegnare le dimissioni prima della scadenza del mandato, deve essere garantito un preavviso minimo di trenta giorni.
4. I componenti dell'O.I.V. non possono assumere – pena la decadenza – incarichi o consulenze c/o il Comune di Palermo o presso organismi o istituzioni dipendenti dallo stesso.
5. I medesimi componenti sono revocabili per gravi inadempienze o per accertata inerzia e decadono in caso di assenza – senza giustificato motivo – superiore a cinque sedute consecutive dell'Organismo.
6. I provvedimenti che dichiarano la decadenza o dispongono la revoca dei componenti prima della scadenza prefissata devono essere adeguatamente motivati e sono adottati dal Sindaco.

Articolo 6

Funzioni dell’O.I.V.

1.L’O.I.V. sostituisce i servizi di controllo interno di cui al D.lgs. 286/99 ed esercita, in piena autonomia, le funzioni riportate al successivo comma 2. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all’art. 6, comma 1, del citato D.Lgs. 286/99 e, riferisce, in proposito, direttamente al Sindaco.

2. In particolare l’O.I.V. svolge le seguenti funzioni:

- a) Monitorare il funzionamento complessivo dei sistemi di valutazione adottati dall’A.C., della trasparenza ed integrità dei controlli interni, ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
- b) Comunicare tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco ed alla G.C, nonché alla Corte dei Conti, ed al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- c) Validare la Relazione sulla Performance, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali, assicurandone la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione;
- d) Garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all’art. 9, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 150/2009, nonché dell’utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- e) Proporre, al Sindaco la valutazione annuale delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
- f) Promuovere e attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità;
- g) Verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- h) Eseguire ogni altro compito espressamente attribuito dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti interni e da Accordi Sindacali.

Articolo 7

Struttura tecnica di supporto

La struttura tecnica permanente a supporto dell’attività dell’Organismo indipendente di valutazione è individuata nell’Ufficio di Staff del Direttore Generale ovvero, in caso di mancata nomina di quest’ultimo, nell’Ufficio di Staff del Segretario Generale.

Articolo 8

Collocazione organizzativa

1. L’O.I.V. opera in posizione di autonomia, sia rispetto agli organi di governo, sia rispetto ai responsabili della gestione e risponde esclusivamente al Sindaco, al quale relaziona, con cadenza annuale.
2. Nell’esercizio delle sue funzioni l’OIV ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell’amministrazione, utili all’espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
3. L’OIV ha inoltre accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell’amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all’interno dell’amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all’espletamento delle proprie funzioni, effettuando, nel caso di riscontro di gravi irregolarità, ogni opportuna segnalazione agli Organi competenti

Articolo 9

La valutazione della Performance Organizzativa dei Servizi/Uffici dell’Amministrazione e della Performance Individuale dei dirigenti

1. L’OIV, sulla base del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance tempo per tempo vigente, con cadenza annuale e con garanzia del contradditorio, procede:
 - alla valutazione della Performance Organizzativa dei Servizi/Uffici dell’Amministrazione Comunale, attraverso la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano della Performance ed alla valutazione della Performance Individuale del personale dirigente, utile ai fini dell’erogazione della retribuzione di risultato prevista dal CCNL, di orientare le prestazioni dei dirigenti verso il raggiungimento degli obiettivi dell’Ente, di valorizzare e promuovere lo sviluppo professionale dei dirigenti nell’ambito di un contesto operativo orientato verso l’efficienza, efficacia, economicità, trasparenza ed imparzialità della gestione amministrativa.
2. Le procedure di valutazione dirigenziale si applicano ai dirigenti titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nonché ai dirigenti assunti con contratto a tempo determinato per la copertura di posti previsti nella dotazione organica dirigenziale.

3. La valutazione deve considerare le effettive condizioni organizzative e gestionali in cui è esercitata la funzione dirigenziale, tenendo conto sia delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate, sia delle eventuali difficoltà del contesto operativo o di eventi non prevedibili in sede di definizione degli obiettivi.
4. Coerentemente alle metodologie di valutazione approvate dalla Giunta, l’O.I.V., in relazione ai risultati del controllo di gestione utilizza appositi indicatori sintetici dell’efficacia e/o dell’economicità di gestione dei singoli centri di responsabilità.
5. Il periodo di riferimento per le attività di valutazione coincide con l’esercizio finanziario, o con i tempi indicati per la realizzazione di determinati obiettivi.
6. L’OIV può consultare, in audizione, i singoli dirigenti, al fine di ampliare o precisare le informazioni e la documentazione trasmessa dagli stessi tramite le relazioni di fine anno ed utili ai fini della valutazione dei risultati.
7. I dirigenti sono tenuti a collaborare con l’O.I.V. per l’eventuale approfondimento di specifici aspetti inerenti alla valutazione dei risultati di cui sono diretti responsabili. Tale collaborazione può essere attuata anche attraverso l’elaborazione di documenti, relazioni o quanto richiesto dall’O.I.V. stesso.
8. I dirigenti, in caso di necessità, possono chiedere – motivando - autonomamente incontri con l’O.I.V.
9. La valutazione delle prestazioni e dei risultati ottenuti dai dirigenti è di norma formalizzata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello considerato.
10. La valutazione è effettuata nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Sistema di misurazione e valutazione tempo per tempo vigente; ai fini dell’attribuzione dei singoli punteggi l’OIV può individuare dei sub criteri di valutazione i quali dovranno essere preventivamente comunicati a tutti i soggetti valutati.
11. Le valutazioni saranno raccolte nel fascicolo personale degli interessati e di esse si terrà conto all’atto delle assegnazioni o dei rinnovi degli incarichi dirigenziali.

Articolo 10

Norme di garanzia

1. Si intendono qui recepite tutte le clausole di salvaguardia previste dalla normativa vigente e dal Contratto Collettivo Nazionale a tutela del dirigente soggetto a valutazione.
2. Gli esiti della valutazione sono comunicati a tutti i dirigenti con l’indicazione del termine per

l'eventuale richiesta di riesame. Il Dirigente interessato, entro il termine stabilito, può presentare le proprie controdeduzioni all'OIV, chiedendo, ove ritenuto opportuno, di essere chiamato in audizione. Trascorso infruttuosamente il termine fissato per la richiesta di riesame, l'OIV non terrà conto della documentazione successivamente prodotta.

3. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di riesame l'OIV comunica formalmente al diretto interessato l'esito della stessa. Definita la fase del riesame, per ulteriori richieste in ordine alla valutazione effettuata dall'OIV, il dirigente potrà agire unicamente per le vie giudiziali.

Articolo 11

Pubblicità e trasparenza

1. Le riunioni dell'O.I.V. non sono pubbliche. Di ogni seduta è redatto un verbale a cura di uno dei componenti della struttura tecnica di supporto.

2. Tutti gli atti del procedimento di nomina dei componenti dell'O.I.V. sono pubblici. In particolare sono pubblicati sul sito istituzionale dell'A.C. gli atti di nomina, i curricula dei componenti ed i relativi compensi.